



SERVIZIO DI SALVAGUARDIA

LAZIO, UMBRIA

Le condizioni economiche applicate ai clienti in regime di salvaguardia sono stabilite dalle società esercenti il servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007.

In particolare, i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e di commercializzazione, applicati all'energia per fasce e alle perdite di rete, e validi per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del Testo Integrato Trasporto allegato alla delibera AEEG n. 348/07, sono calcolati come segue:

- Somma tra il valore del parametro "Q" offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali ed il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 (€/MWh).

Fasce ARERA	Gennaio 26	Febbraio 26	Marzo 26	Aprile 26	Maggio 26	Giugno 26	Luglio 26	Agosto 26	Settembre 26	Ottobre 26	Novembre 26	Dicembre 26
F1	160,12	131,14										
F2	146,26	128,70										
F3	127,15	114,16										

- Somma dei corrispettivi a copertura dei costi relativi al servizio di dispacciamento con esclusione dei costi per lo sbilanciamento e del corrispettivo di non arbitraggio (€/MWh).

Fasce ARERA	Gennaio 26	Febbraio 26	Marzo 26	Aprile 26	Maggio 26	Giugno 26	Luglio 26	Agosto 26	Settembre 26	Ottobre 26	Novembre 26	Dicembre 26
F1	26,1110	23,4500										
F2	26,1110	23,4500										
F3	26,1110	23,4500										

Inoltre le aziende esercenti il servizio di salvaguardia applicano i seguenti corrispettivi comuni a tutti i clienti sul territorio nazionale:

- corrispettivi copertura dei costi di trasporto riportati nel Testo Integrato Trasporto allegato alla delibera AEEG n. 348/07 Tabella 3 e successive modifiche ed integrazioni.
- corrispettivi a copertura degli oneri di sistema, aventi periodicità di aggiornamento trimestrale, definiti di volta in volta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.